



MARIACHIARA GIOVINAZZO\*

## **GUYANA C. VENEZUELA: IL PRINCIPIO DEL CONSENSO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA E LA DELEGA RELATIVA ALLA SCELTA DEL MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le origini della controversia e la sentenza della Corte internazionale di giustizia – 3. L'interpretazione dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra. – 4. L'interpretazione dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra. – 5. Il ruolo del Segretario generale: il contenuto della delega e l'effettività della decisione. – 6. Conclusioni.

### 1. *Introduzione*

Con la sentenza del 18 dicembre 2020, la Corte internazionale di giustizia ha riconosciuto la propria giurisdizione a dirimere la controversia territoriale tra Guyana e Venezuela. La decisione, non priva di opinioni dissenzianti all'interno del collegio giudicante, offre interessanti spunti per una rinnovata riflessione sul ruolo del principio del consenso alla base della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.

Come noto, ai sensi dell'art. 36, par. I, dello Statuto, la competenza della Corte internazionale di giustizia si fonda sul consenso degli Stati, estendendosi a tutte le controversie che le Parti le abbiano sottoposto. Lo Statuto, dunque, enuncia chiaramente che la giurisdizione sussiste fintantoché gli Stati manifestino la volontà a conferirla. La base consensuale posta a presidio dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali delle corti internazionali, prima fra tutte la Corte internazionale di giustizia, è un principio assai risalente e consolidato in ambito internazionale. Già nel 1923, la Corte permanente di giustizia internazionale nel parere sullo *Status della Carelia orientale* aveva affermato «It is well established in international law that no State can, without its consent, be compelled to submit

---

\* Dottoranda di ricerca in Diritto internazionale e Diritto dell'Unione europea, Università "La Sapienza".

its disputes with other States either to mediation or to arbitration, or to any other kind of pacific settlement»<sup>1</sup>, ribadendo tale posizione nella giurisprudenza successiva<sup>2</sup>.

Il principio del consenso non solo esprime la volontà delle Parti alla risoluzione di una controversia di fronte alla Corte internazionale di giustizia, ma ha la funzione di legittimare l'operato di quest'ultima mediante il conferimento di una competenza. Attraverso tale trasferimento di competenza, la Corte acquisisce l'idoneità a decidere il caso. Occorre precisare che, tuttavia, né la Carta delle Nazioni Unite, né lo Statuto stabiliscono le specifiche modalità di prestazione di tale consenso. Si ritiene pacifico che tale espressione di volontà possa validamente avvenire per mezzo di un compromesso o di una clausola compromissoria, oltre che mediante una dichiarazione unilaterale di accettazione della giurisdizione ai sensi dell'art. 36, par. 2, dello Statuto. Sebbene le Parti conservino un certo margine di libertà circa le modalità di espressione del consenso alla giurisdizione, nondimeno tale consenso deve emergere in modo inequivoco secondo quanto stabilito dalla stessa Corte internazionale di giustizia<sup>3</sup>. Per questi motivi più un accordo o una clausola compromissoria sono vaghi sul conferimento di giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia, maggiore è il rischio che venga contestata la sua legittimazione a dirimere una controversia qualora dovesse sorgere. In questi casi, l'unica soluzione è quella di ricorrere ad un'interpretazione dell'accordo o della clausola compromissoria al fine di evincere se gli Stati abbiano inteso conferire la giurisdizione alla Corte. Ciò è quanto avvenuto nel caso *Guyana c. Venezuela*.

## 2. La origini della controversia e la sentenza della Corte internazionale di giustizia

Sebbene la sottoposizione della questione alla Corte sia recente, la controversia affonda le proprie radici in epoca risalente, quando la Guyana era ancora una colonia britannica. Fin dal XIX secolo il Regno Unito e il Venezuela si erano contese, infatti, una porzione di territorio compresa tra il fiume Essequibo e il fiume Orinoco. Nel 1897 le Parti avevano concluso un accordo denominato "Treaty between Great Britain and the United States of Venezuela Respecting the Settlement of the Boundary between the Colony of British Guiana and the United States of Venezuela". Lo scopo dell'accordo era quello di giungere ad una risoluzione pacifica della controversia mediante l'istituzione di un tribunale arbitrale con il compito di demarcare il confine territoriale tra i due Stati. Con sentenza, il 3 ottobre 1898, il tribunale arbitrale aveva delineato il confine tra i due Paesi: al Venezuela aveva attribuito il territorio fino alla foce del fiume Orinoco; mentre al Guyana veniva riconosciuto il territorio che a est si estendeva fino al fiume Essequibo. Tuttavia, il 14 febbraio 1962, il Venezuela aveva informato il Segretario generale delle Nazioni Unite dell'esistenza di una controversia territoriale con la colonia britannica della Guyana, indicando di disconoscere la sentenza arbitrale del 1899, quindi, di contestare i confini da essa definiti.

---

<sup>1</sup> Parere consultivo della Corte permanente di giustizia internazionale del 23 luglio 1923, *Status della Carelia orientale*, C.P.J.I. Publications, serie B, n. 5, 1923, p. 7 ss.

<sup>2</sup> Si vedano le sentenze della Corte permanente di giustizia internazionale del 26 marzo 1923, *Concessioni Mavrommatis in Palestina*, C.P.J.I. Publications, Série A, n. 2, p.16; e del 13 settembre 1928, *Officina di Chorzow*, C.P.J.I. Publications, Série A, n. 9, p.32.

<sup>3</sup> Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 4 giugno 2008, *Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)*, I.C.J. Reports 2008, p. 204.

Dato che gli sforzi diplomatici tesi a dirimere la controversia tra i due Stati non avevano prodotto l'esito sperato, il 17 febbraio 1966 le Parti avevano siglato i cosiddetti Accordi di Ginevra, finalizzati a stabilire le modalità per la risoluzione della controversia mediante l'istituzione di una procedura articolata in tre fasi. Nello stesso anno la Guyana aveva ottenuto l'indipendenza, estromettendo definitivamente il Regno Unito dalla controversia.

La prima fase della procedura, regolata dall'art. I, prevedeva che le Parti istituissero una commissione mista «with the task of seeking satisfactory solutions for the practical settlement of the controversy between Venezuela and the United Kingdom which has arisen as the result of the Venezuelan contention that the Arbitral Award of 1899 about the frontier between British Guyana and Venezuela is null and void». Qualora la commissione mista non fosse riuscita a conseguire l'obiettivo, sarebbe stato necessario ricorrere alla seconda fase regolata dall'art. IV, par. 1, secondo cui le Parti avrebbero dovuto scegliere uno dei mezzi di risoluzione pacifica delle controversie tra quelli elencati all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite. Nel caso in cui gli Stati non fossero giunti ad un accordo sul mezzo di risoluzione della controversia a cui ricorrere, la terza e ultima fase della procedura, prevista dall'art. IV, par. 2, stabiliva che le Parti «shall refer the decision as to the means of settlement to an appropriate international organ upon which they both agree or, failing agreement on this point, to the Secretary-General of the United Nations».

In ossequio a quanto stabilito negli Accordi di Ginevra, nel 1966 aveva preso vita la commissione mista, costretta a porre formalmente fine al proprio mandato nel 1970 senza essere riuscita, a seguito del deterioramento della controversia, a giungere alla soluzione sperata. Anche la seconda fase era naufragata senza che le Parti trovassero ad un accordo sulla scelta di uno dei mezzi di risoluzione delle controversie elencati nell'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite. Alla fine, si era giunti alla terza fase della procedura. In assenza di un accordo sull'individuazione di un organo diverso, gli Stati avevano deferito la questione al Segretario generale delle Nazioni Unite. Nel 1990 il Segretario generale aveva scelto i buoni uffici come mezzo di risoluzione della controversia tra quelli elencati *ex art.* 33 della Carta delle Nazioni Unite. Tra il 1990 e il 2014 ben tre rappresentanti, incaricati dai vari Segretari generali succedutesi nel tempo, avevano seguito il processo di dialogo tra i due Paesi ma senza esito positivo. Alla fine, con una lettera datata 30 gennaio 2018, il Segretario generale, Antonio Guterres, aveva deciso di esercitare nuovamente il potere attribuitogli dall'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra, scegliendo un nuovo mezzo di risoluzione della controversia.

Il Segretario generale aveva così informato le Parti della propria decisione di rimettere la questione alla Corte internazionale di giustizia, stante il persistente fallimento dei buoni uffici. Il 29 marzo 2018 la Guyana, facendo seguito alla decisione assunta dal Segretario generale, aveva adito unilateralmente la Corte internazionale di giustizia depositando una richiesta di apertura di un procedimento giudiziale contro il Venezuela avente ad oggetto «The legal validity and binding effect of the Award regarding the Boundary between the Colony of British Guyana and the United States of Venezuela, of 3 October 1899». Il Venezuela aveva espresso la propria intenzione a non prendere parte al procedimento. Nonostante ciò, poco tempo dopo aveva notificato alla Corte un documento dal titolo “Memorandum of the Bolivarian Republic of Venezuela on the Application filed before the International Court of Justice by the Cooperative Republic of Guyana on March 29th, 2018” in cui precisava le ragioni a sostegno della propria posizione e sottolineando di non aver prestato il proprio consenso alla risoluzione della controversia di fronte alla Corte in questione e, dunque, lamentandone la carenza di competenza.

Per questo motivo la Corte aveva ritenuto opportuno procedere preventivamente ad un accertamento relativo alla propria giurisdizione prima di passare alla fase di merito, secondo quanto previsto dall'art. 79 del regolamento. Con la sentenza resa il 18 dicembre 2020, i giudici hanno riconosciuto la sussistenza della propria competenza a decidere la controversia. Di seguito si proveranno a ripercorrere i motivi che hanno giustificato tale decisione.

La Corte, preliminarmente, ha proceduto all'interpretazione degli Accordi di Ginevra del 1966 rilevando due aspetti: da un lato, l'obbligatorietà della decisione assunta dal Segretario, dall'altro, l'inclusione di mezzi giudiziari di risoluzione della controversia tra quelli a disposizione del Segretario generale ai sensi dell'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite. Riguardo al primo punto, il Venezuela sosteneva che la decisione del Segretario generale fosse da considerarsi alla stregua di una raccomandazione. Diversamente, la Corte ha affermato che un'interpretazione dell'art. IV, par. 2, basata sui criteri interpretativi sanciti dagli artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati spinga a deporre a favore dell'obbligatorietà della decisione del Segretario generale. Nella medesima direzione condurrebbe anche un'interpretazione del titolo dell'Accordo e del preambolo, oltre che dei lavori preparatori.

Con riguardo al secondo aspetto, relativo alla volontà delle Parti di includere tra i mezzi di risoluzione della controversia a disposizione del Segretario generale anche rimedi di natura giudiziaria, la questione si era posta con riferimento al rinvio all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite contenuto nell'art IV, par.2, degli Accordi di Ginevra. Secondo il Venezuela il richiamo all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite andava letto in combinato disposto con l'art. I del medesimo accordo facente riferimento alla necessità di giungere ad una «satisfactory solution for the practical settlement of the controversy» che avrebbe portato ad escludere un ricorso ad organi giudiziari in mancanza di uno speciale accordo tra le Parti. La Corte, di tutt'altro avviso, ha affermato che il rimando all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite sia sufficiente ad includere anche un mezzo di natura giudiziaria per la risoluzione della controversia tra quelli a disposizione del Segretario generale, posto che l'articolo in esame «includes judicial settlement as a means of dispute resolution». Alla luce di tali premesse i giudici hanno sostenuto che la decisione del Segretario generale di rimettere la questione alla Corte internazionale di giustizia fosse conforme al potere attribuitogli dall'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra.

La parte di maggiore interesse della sentenza è riposta, a nostro avviso, nella parte finale della sentenza con riferimento alle modalità con le quali è stata rilevata la prestazione di un consenso degli Stati all'esercizio della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. L'argomentazione della Corte parte da due premesse. In *primis* che, come da precedente giurisprudenza, le Parti non risultano vincolate alla manifestazione del consenso in una forma particolare, per questo motivo «there is nothing in the Court's Statute to prevent the Parties from expressing their consent through the mechanism established under Article IV, paragraph 2, of the Geneva Agreement». In *secundis*, che la decisione assunta dal Segretario generale sarebbe priva di effettività qualora necessitasse di un ulteriore accordo tra le Parti per la sua esecuzione.

All'esito di tali argomentazioni la Corte ha affermato che per tutti questi motivi «by conferring on the Secretary-General the authority to choose the appropriate means of settlement of their controversy, including the possibility of recourse to judicial settlement by the International Court of Justice, Guyana and Venezuela consented to its jurisdiction».

La sentenza in esame consente una riflessione sulle modalità di espressione del consenso ai fini dell'accettazione della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. La questione si incentra sulla possibilità che un accordo internazionale possa costituire una base giuridica per il conferimento della giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia nel caso in cui, all'interno dello stesso, le Parti abbiano delegato la scelta relativa al mezzo per la risoluzione di una controversia ad una terza parte.

Nel caso di specie, si tratterebbe di accertare se la decisione rimessa al Segretario generale ai sensi dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra sia sufficiente a dedurre la prestazione del consenso degli Stati coinvolti al conferimento della competenza alla Corte internazionale di giustizia.

### 3. *L'interpretazione dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra*

È pacifico che ai fini del conferimento della giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia sia necessario il consenso degli Stati coinvolti. La base consensuale, posta a presidio dell'esercizio delle competenze giudiziarie della Corte, si evince dall'art. 36 del suo Statuto, il quale precisa «The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it», oltre che dalla consolidata giurisprudenza.

Come evidenziato dalla dottrina, dunque, «per stabilire se sussista la giurisdizione di un dato tribunale, occorre rifarsi all'atto, od agli atti, su cui la giurisdizione stessa si fonda. È unicamente da quell'atto, o da quegli atti, che si desume per quali soggetti e rispetto a quali controversie fra tali soggetti la giurisdizione del tribunale considerato sussiste»<sup>4</sup>. In quest'ottica è imprescindibile verificare se, per mezzo degli Accordi di Ginevra, gli Stati avessero inteso attribuire, tra l'altro, la competenza alla Corte internazionale di giustizia per la risoluzione della controversia. In particolare, l'interpretazione dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra, fornita dalla Corte, induce ad interrogarsi sulla riconducibilità dello stesso ad una clausola compromissoria o, quantomeno, ad una disposizione sufficientemente idonea ad esprimere il consenso degli Stati al conferimento della giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia.

La dottrina sembra concorde nel ritenere che con il termine clausola compromissoria si intenda una previsione contenuta in un trattato per mezzo della quale le Parti accettano che una eventuale controversia riguardante la sua applicazione o interpretazione venga risolta con effetti vincolanti da un organo imparziale.

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la Corte interpreta l'art. IV, par. 2, deducendone l'obbligatorietà della decisione del Segretario generale e l'inclusione dei mezzi giudiziari tra i meccanismi di risoluzione della controversia a disposizione del Segretario generale. Dalla combinazione di questi due elementi ricava il fondamento della propria giurisdizione. Tuttavia, questa interpretazione non risulta sufficientemente idonea a giustificare una competenza della Corte internazionale di giustizia. Infatti, non sembra che né la circostanza che la decisione del Segretario generale sia vincolante per le Parti, né la constatazione che le Parti abbiano accettato di risolvere la controversia anche per via giudiziaria, implichi che gli Stati abbiano espressamente prestato il proprio consenso alla risoluzione della controversia di fronte alla Corte internazionale di giustizia.

---

<sup>4</sup> STARACE, *Giurisdizione internazionale*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1970, p. 414.

La decisione assunta dai giudici sembra stridere con la consolidata giurisprudenza della Corte. Infatti, nelle molteplici occasioni in cui quest'ultima si è trovata a dover interpretare gli accordi tra Stati al fine di verificare la propria competenza a dirimere una controversia, ha sempre sottolineato la necessità di attribuire un ruolo primario alla volontà espressa dalle Parti<sup>5</sup>. In tal senso sarebbe stato preferibile che i criteri interpretativi sanciti ex art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati fossero stati usati per fornire un'interpretazione più puntuale e stringente dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra. I giudici avrebbero, piuttosto, dovuto accertare se la disposizione in esame potesse essere interpretata nel senso che le Parti avessero inteso esprimere il proprio consenso alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia per la risoluzione della controversia. Se gli sforzi interpretativi fossero stati orientati in questa direzione, ovvero a verificare se l'art. IV, par. 2, potesse considerarsi come una clausola compromissoria, difficilmente si sarebbe giunti alle medesime conclusioni della sentenza.

Non stupisce, peraltro, che i giudici orientati a negare la natura di clausola compromissoria all'art. IV, para. 2, si esprimano a sfavore della sussistenza della giurisdizione. In tal senso è orientato il giudice Gaja che, nella propria dichiarazione in allegato alla sentenza, precisa che «Article IV of the Geneva Agreement [...] is not a compromissory clause or a special agreement by which the Parties confer jurisdiction on the Court [...]. The Parties have not yet expressed a common will to submit their dispute to the Court»<sup>6</sup>. Dello stesso avviso è anche il giudice Gevorgian, il quale non solo precisa che l'art. IV, par. 2, non rappresenti una clausola compromissoria ma che il consenso alla giurisdizione della Corte non sia ricavabile in nessuna altra parte degli Accordi di Ginevra, in cui la stessa non viene neppure menzionata<sup>7</sup>. Volendo accogliere un'interpretazione più stringente degli Accordi di Ginevra si ritiene chiaro che essi stabiliscano una procedura orientata alla risoluzione pacifica della controversia articolata in tre fasi regolate dagli artt. I e IV. Nel dettaglio, l'art. IV, par. 2, mediante un richiamo all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, rimanda ad un elenco di mezzi esperibili dagli Stati ai fini della risoluzione della controversia nell'ambito di una fase della procedura descritta. Tale precisazione mette in luce il rapporto tra le due norme: l'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra è funzionale alla regolamentazione di una procedura; l'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite contiene dei meccanismi a cui le Parti dovrebbero ricorrere nell'ambito dell'espletamento delle fasi della procedura dettata dall'art. IV.

La Corte, inoltre, nell'intento di valorizzare l'interpretazione fondata sull'oggetto e sullo scopo degli Accordi di Ginevra, conclude che «the object and purpose of the Geneva Agreement is to ensure a definitive resolution of the controversy between the Parties»<sup>8</sup>, ancorando, dunque, la propria giurisdizione all'impossibilità che la controversia resti irrisolta.

---

<sup>5</sup> Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 22 luglio 1953, *Anglo-Iranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran)*, ICJ Reports, p.93, par. 104 «having due regard to the intention of the Government of Iran»; sentenza della Corte internazionale di giustizia del 19 dicembre 1978, *Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey)*, ICJ Reports, p. 3, par. 69: «regard must be paid to the intention of the Greek Government»; sentenza della Corte internazionale di giustizia del 4 dicembre 1998, *Fisheries Jurisdiction (Spain v. Canada)*, ICJ Reports, p. 432, par. 48: «the Court has not hesitated to place a certain emphasis on the intention of the depositing State».

<sup>6</sup> Opinione dissidente del giudice Gaja, *Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela)*, Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 2020, p. 509.

<sup>7</sup> Opinione dissidente del giudice Gevorgian, *Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela)*, Jurisdiction of the Court, Judgment, I.C.J. Reports 2020, p. 523.

<sup>8</sup> Sentenza della Corte internazionale di giustizia del 18 dicembre 2020, *Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela)*, I.C.J. Reports 2020, p. 476, par. 73.

A tal proposito giova precisare, tuttavia, che come sostenuto da un'autorevole dottrina «the primary relevance of the object and purpose is not to produce legal regulation on its own, but to assist in construing the existing treaty regulation in such a way that its object and purpose is not endangered. In this sense, object and purpose may constitute a categorical limit on what the relevant treaty clauses could mean»<sup>9</sup>. La valorizzazione dell'oggetto e dello scopo dell'art. IV, par. 2, non sembrerebbero deporre a favore di una prestazione del consenso ma, semmai, rappresentarne un limite. L'art. IV, par. 2, infatti, sancisce «If, within three months of receiving the final report, the Government of Guyana and the Government of Venezuela should not have reached agreement regarding the choice of one of the means of settlement provided in Article 33 of the Charter of the United Nations, they shall refer the decision as to the means of settlement to an appropriate international organ upon which they both agree or, failing agreement on this point, to the Secretary-General of the United Nations. If the means so chosen do not lead to a solution of the controversy, the said organ or, as the case may be, the Secretary-General of the United Nations shall choose another of the means stipulated in Article 33 of the Charter of the United Nations, and so on until the controversy has been resolved or until all the means of peaceful settlement there contemplated have been exhausted».

Dall'interpretazione testuale del dettato normativo si evince chiaramente che l'articolo in esame si limiti a regolare la terza ed ultima fase di una procedura per la risoluzione della controversia, demandando la scelta del mezzo da utilizzare ad una parte terza. Inoltre, appare chiaro dal testo che l'oggetto della disposizione sia, dunque, la cristallizzazione di una procedura, mentre lo scopo sia quello di fornire un ulteriore strumento alle Parti per accordarsi sulle modalità di risoluzione della controversia. In questo senso, come messo in luce da una parte della dottrina, la scelta della Corte appare criticabile in quanto «the privileging [...] of the “object and purpose” over the *usus loquendi* in its reading of the Geneva Agreement led to a conclusion that violates not only the sovereignty of Venezuela, but the Statute of the Court itself»<sup>10</sup>.

La sentenza, peraltro, non manca di trarre indicazioni interpretative dal preambolo e dal titolo dell'accordo (si veda p. 21) da cui emergerebbe la volontà degli Stati ad una risoluzione definitiva della controversia. Si potrebbe, tuttavia, obiettare che la circostanza che le Parti abbiano inteso concludere un accordo al fine di porre una definitiva soluzione ad una controversia non significa che esse abbiano necessariamente conferito la giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia a tal fine.

Per tali motivazioni non sembra che l'art. IV, par. 2, possa considerarsi come una clausola compromissoria e neppure che, prescindendo dalla sua qualificazione formale, esso sia interpretabile nel senso che le Parti abbiano inteso, attraverso di esso, esprimere il proprio consenso alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia. Non appare plausibile ipotizzare che a tale lacuna del consenso possa sopperire il richiamo all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, il cui scopo e oggetto possono individuarsi nell'elencazione di una serie di metodi ritenuti validi per la risoluzione pacifica delle controversie nascenti tra due o più Stati. Dunque, sebbene possa ritenersi condivisibile, come affermato al par. 106 della sentenza, che la Corte internazionale di giustizia sia inclusa tra i mezzi di risoluzione delle

<sup>9</sup> ORAKHELASHVILI, *The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law*, Oxford, 2008, p. 343.

<sup>10</sup> GÓMEZ, MOGOLLÓN, *A Commentary on the Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela) jurisdiction ruling: The road to hell is paved with good intentions*, in *Opinio Juris*, 2021. Disponibile online <http://opiniojuris.org/2021/02/19/a-commentary-on-the-arbitral-award-of-3-october-1899-guyana-v-venezuela-jurisdiction-ruling-the-road-to-hell-is-paved-with-good-intentions/>

controversie previsti ex art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, ciò non implica che il richiamo all'art. 33 sia idoneo a fondare il consenso delle Parti alla giurisdizione.

Senza dubbio è possibile affermare che le Parti abbiano accettato la possibilità che la controversia potesse risolversi anche per via giudiziale, proprio in virtù del rinvio all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, ma ciò non implica che gli Stati abbiano prestato il proprio consenso alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia.

#### 4. *La modalità di prestazione del consenso*

L'interpretazione fornita dalla Corte dell'art. IV, par. 2, incontra, in aggiunta, un ulteriore limite attinente ai requisiti di chiarezza ed univocità della prestazione del consenso alla giurisdizione. La sentenza rileva come da precedente giurisprudenza le Parti non siano vincolate ad esprimere il proprio consenso alla giurisdizione in una forma particolare. Questa precisazione, nell'argomentazione dei giudici, giustifica l'affermazione finale secondo cui «There is nothing in the Court's Statute to prevent the Parties from expressing their consent though the mechanism established under article IV, par.2, of the Geneva Agreement»<sup>11</sup>.

Sebbene né lo Statuto né il regolamento della Corte internazionale di giustizia prescrivano le modalità di espressione del consenso all'esercizio della giurisdizione, nondimeno si richiede che tale volontà degli Stati emerga in modo chiaro e inequivoco<sup>12</sup> (come precisato, peraltro, nel par. 113 della sentenza).

Posto che sono già stati messi in luce gli aspetti che rendono difficile la deduzione di una prestazione del consenso al conferimento di una competenza alla Corte internazionale di giustizia dall'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra, ancor più complesso risulta ricavare una espressione di volontà delle Parti qualificabile come “chiara” ed “inequivoca”. A tal proposito occorre segnare una distinzione, da un lato, tra l'assenza di una specifica forma richiesta ai fini dell'espressione consenso all'accettazione della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e, dall'altro, la deduzione di tale consenso da una norma che si pone totalmente un'altra funzione, come è il caso dell'art. IV, par. 2. Infatti, la mancanza di una specifica forma di espressione del consenso alla giurisdizione non dovrebbe costituire uno strumento attraverso il quale la Corte internazionale di giustizia possa dedurre tale consenso da norme che si prepongono un altro oggetto e un altro scopo. In questo caso, pare potersi affermare che la Corte abbia applicato in modo fuorviante la non necessarietà di espressione del consenso mediante criteri formali, tanto da dedurre l'accettazione delle Parti alla propria giurisdizione da una norma (l'art. IV, par. 2) che, come già evidenziato, si propone un oggetto e uno scopo totalmente diversi, ovvero quello di regolare una procedura per la risoluzione della controversia.

Quindi, non solo l'art. IV, par. 2, non costituisce una clausola compromissoria, ma neppure essa rispecchia i criteri di univocità e certezza della prestazione del consenso alla giurisdizione della Corte derivanti dalla consolidata sua giurisprudenza.

---

<sup>11</sup> Corte internazionale di giustizia, *Arbitral Award*, cit., p. 487, par. 112.

<sup>12</sup> Sentenza della Corte internazionale di giustizia, *Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania)*, Preliminary Objection, *ICJ Reports* (1948), p. 27; sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2006, *Armed Activities (DRC v. Rwanda)*, *ICJ Reports*, p. 6, par. 21; sentenza della Corte internazionale di giustizia del 4 giugno 2008, *Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)*, *ICJ Reports*, p. 177, para. 62.

##### 5. *Il ruolo del Segretario generale: il contenuto della delega e l'(in)effettività della decisione*

Al par. 115 della sentenza si legge che «by conferring on the Secretary-General the authority to choose the appropriate means of settlement of their controversy, including the possibility of recourse to judicial settlement by the International Court of Justice, Guyana and Venezuela consented to its jurisdiction». Tale affermazione induce ad un'analisi sul contenuto della delega al Segretario generale e sulle ricadute della stessa sulla prestazione del consenso.

Si ritiene che l'oggetto della delega possa identificarsi con la scelta relativa ad un mezzo di risoluzione della controversia tra quelli elencati dall'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite. Per tale ragione il contenuto della delega non conferisce al Segretario generale né il potere di esprimere al posto degli Stati il consenso alla giurisdizione della Corte internazionale di giustizia e neppure il potere di esecuzione del mezzo scelto. Con riferimento al primo aspetto, si evidenzia che la mera circostanza che un articolo all'interno un accordo deleghi un organo di un'organizzazione internazionale alla scelta relativa ad un mezzo di risoluzione di una controversia, sebbene suscettibile di includere la Corte internazionale di giustizia (mediante richiamo all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite), non implica che gli Stati stiano prestando il proprio consenso alla giurisdizione della stessa.

È sicuramente condivisibile, dunque, che la decisione del Segretario generale di rimettere la questione alla Corte internazionale di giustizia sia conforme ai poteri ad esso attribuiti dall'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra (come sancito nella sentenza nei par. 103-109). L'operato del Segretario generale risulta, infatti, pienamente aderente al ruolo conferitogli dalle Parti. Al contrario, poco persuasiva risulta l'argomentazione della Corte nella parte della sentenza in cui si afferma che, mediante la delega al Segretario generale, gli Stati abbiano accettato la sua giurisdizione. Tale constatazione finisce per mutare il contenuto della delega, attribuendogli un oggetto totalmente diverso rispetto a quello conferito al Segretario generale dalle Parti. In questo senso si è espressa una parte della dottrina che ha rilevato «It is clear that the Secretary General had the power to *choose* the means of settlement, and consequently, Venezuela has an obligation to go to the Court. But it can only do so in the terms it sees fit, and out of its own volition. These are two separate steps which must be subsequently fulfilled for the Court to have jurisdiction»<sup>13</sup>.

Con riguardo all'esecuzione del mezzo scelto per la risoluzione della controversia, risulta chiaro che la delega non conferisca al Segretario generale il potere di attuarlo automaticamente. Tale constatazione si lega ad un ulteriore elemento addotto dalla Corte, ovvero quello relativo all'effettività della decisione assunta dal Segretario generale. A tal proposito, la sentenza afferma che «the decision taken by the Secretary-General in accordance with the authority conferred upon him under Article IV, par.2, of Geneva Agreements would not be effective [...] if it were subject to further consent of the Parties for its implementation»<sup>14</sup>. Anche in questo passaggio della sentenza il ragionamento seguito dai giudici non è convincente. Con riguardo a questo aspetto si potrebbe osservare che la scelta relativa al mezzo di risoluzione di una controversia demandata ad un organo terzo (in questo caso il Segretario generale) è un aspetto distinto rispetto alla materiale esecuzione del mezzo scelto, soprattutto nel caso in cui tale esecuzione sia sottoposta a qualche condizione, nell'ipotesi della Corte internazionale di giustizia al consenso espresso delle Parti alla sua

<sup>13</sup> GÓMEZ, MOGOLLÓN, *A Commentary*, cit.

<sup>14</sup> Corte internazionale di giustizia, *Arbitral Award*, cit., p. 487, par. 114.

giurisdizione. L'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra conferisce al Segretario generale solo il potere di scelta del mezzo di risoluzione della controversia, non anche il potere attuazione del mezzo al fine di risolvere la controversia. Scelta e attuazione del mezzo di risoluzione della controversia sono aspetti diversi.

Non si ritiene, dunque, condivisibile l'interpretazione fornita dai giudici secondo la quale la scelta del Segretario generale sarebbe priva di effettività qualora necessitasse di un ulteriore consenso delle Parti, proprio perché tale scelta non è automatica. Né la circostanza che la decisione del Segretario generale produca effetti obbligatori (e non rappresenti una mera raccomandazione) è sufficiente a superare la necessità del consenso statale all'accettazione della competenza della Corte internazionale di giustizia. Tale obbligatorietà non può giungere a modificare l'oggetto della delega imponendo agli Stati coinvolti la risoluzione della controversia attraverso un mezzo a cui una delle Parti non ha prestato il proprio consenso.

L'effettività della scelta del Segretario generale andrebbe piuttosto considerata in relazione al ruolo conferitogli in virtù dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra. La funzione del Segretario generale si limita alla scelta di uno dei mezzi per la risoluzione delle controversie elencati all'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite.

Pertanto sembra potersi condividere l'opinione secondo cui «one of the key implications of this decision is that it appears to have expanded the range of methods by which States may be taken to have effectively conferred jurisdiction on the Court, as this decision represents the first instance in which the ICJ has established jurisdiction following the decision of a *third party* acting within the scope of authority delegated to it by the disputing States»<sup>15</sup>.

## 6. Conclusioni

Con la presente sentenza la Corte internazionale di giustizia è giunta, per la prima volta, a riconoscere la propria competenza alla risoluzione di una controversia in assenza di una clausola compromissoria, ma semplicemente affermando che, mediante la delega ad una parte terza avente ad oggetto la scelta di un mezzo di risoluzione della controversia tra quelli sanciti dall'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite, le Parti abbiano accettato la sua giurisdizione. Pertanto, è pienamente condivisibile la constatazione del giudice Gevorgian secondo cui «the Court's Judgment in this case undermines the fundamental principle of consent of the parties to its jurisdiction and is inconsistent with both the Court's Statute and its jurisprudence [...]. The Court in its Judgment ignores this high threshold for finding consent, reaching the unprecedented decision to exercise jurisdiction on the basis of a treaty that does not even mention the Court, let alone contain a compromissory clause»<sup>16</sup>. La conclusione della Corte è ulteriormente aggravata dalla persistente obiezione del Venezuela a prendere parte al procedimento.

La decisione manca sicuramente di una certa persuasività. Si ritiene che l'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra non sia stato correttamente interpretato alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Sebbene le premesse relative all'obbligatorietà della decisione del Segretario generale e l'inclusione della Corte internazionale di giustizia tra i mezzi di risoluzione delle

---

<sup>15</sup> PLANT, *Arbitral Award of Oct. 3, 1899 (Guy. v. Venez.) (Decision on Jurisdiction) (I.C.J.)*, in *International Legal Materials*, vol. 60, n.6, pp. 1112-1162.

<sup>16</sup> Opinione dissidente del giudice Gevorgian, cit., p. 515.

controversie sanciti ai sensi dell'art. 33 della Carta delle Nazioni Unite possano ritenersi condivisibili, ciò non è sufficiente a corroborare le conclusioni a cui la sentenza giunge. L'articolo in esame, peraltro, è lungi dal potersi considerare come espressione di una volontà chiara ed inequivocabile di accettazione della giurisdizione della Corte internazionale di giustizia, ponendosi, piuttosto, in una direzione opposta.

La decisione assunta dalla Corte, in aggiunta, finisce per mutare l'oggetto della delega conferita dalle Parti al Segretario generale, ampliando le competenze a quest'ultimo attribuite dal dettato dell'art. IV, par. 2, degli Accordi di Ginevra. Per i motivi di cui sopra, per quanto si possa sposare l'ipotesi che la decisione assunta dal Segretario generale sia vincolante per le Parti, non si riesce ad accogliere che tale obbligatorietà possa arrivare a superare il principio del consenso posto a presidio dell'esercizio delle competenze giudiziarie della Corte internazionale di giustizia. Tale circostanza avrebbe potuto, semmai, essere mitigata solamente qualora le Parti avessero delegato al Segretario generale il potere alla prestazione del consenso alla giurisdizione o alla materiale esecuzione del mezzo scelto. Tuttavia, non rientrando queste ipotesi nell'oggetto della delega, le conclusioni a cui la Corte giunge risultano difficilmente accoglibili.